



COMUNE DI ARGENTA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) ANNO 2022

proroga applicazione CCI TRIENNIO 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019

ACCORDO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL CCNL 21.05.2018 PER "COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022"

A seguito:

- dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva **dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Argenta sottoscritta il giorno 11/07/2022, disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 141 del 04/08/2022**, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **dell'esame senza rilievi, come da parere n. 20 del 27/07/2022**, prot. Unione 23927 del 29/07/2022, effettuato dal **Collegio dei Revisori** sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa (il tutto trasmesso con prot. Unione n. 23244 del 26/07/2022);

IL GIORNO 05 AGOSTO 2022

**Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica - Dott.ssa Valeria Villa -
Segretario Generale del Comune di Argenta - F.TO DIGITALMENTE**

E

Le **organizzazioni Sindacali:**

per le RSU Aziendali

COGNOME E NOME	FIRMA
BECCATI MATTEO	F.TO DIGITALMENTE
BOSI ILARIA	F.TO DIGITALMENTE

per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA	FIRMA
PIVETTI SILVIA	FP CGIL	F.TO DIGITALMENTE
UBA LEONARDO	UIL FPL	F.TO DIGITALMENTE
PONZUOLI KEVIN	CISL FP	F.TO DIGITALMENTE

Visti gli artt. 7 e 8, del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

Visto il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Argenta triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019;

Dato atto che l'art. 1 punto 5 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

"Il presente CCI ha durata triennale decorrente dall'1.1.2019 e sino al 31.12.2021, fermo restando che, in ogni caso, continuerà a produrre effetti giuridici sino alla sua totale o parziale sostituzione, ad opera della stipulazione definitiva del successivo contratto collettivo integrativo di lavoro presso l'amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del CCNL 21.5.2018."

Rilevato che è in corso di negoziazione tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali il CCNL per il triennio 2019/2021, che comporterà una significativa modifica di diversi istituti contrattuali;

Ritenuto, in attesa della sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019/2021, di prorogare per l'anno 2022 le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Argenta triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, come modificate dal CCI del 26.10.2020;

Dato atto che l'art. 3 comma 4 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

"L'ipotesi di assegnazione delle risorse alle diverse finalità di finanziamento degli istituti economici è formulata dal competente dirigente in materia di personale in osservanza dei criteri in questa sede definiti ed in base agli indirizzi forniti dall'Amministrazione. L'ipotesi è trasmessa alle organizzazioni sindacali al fine di:

- *consentire la verifica di coerenza tra i criteri negoziati e le relative destinazioni;*
- *procedere con la negoziazione annuale contemplata all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 e all'art. 1 comma 6 del presente contratto. "*

Visto altresì l'art. 1 comma 6 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

"I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo risorse decentrate, saranno oggetto di contrattazione annuale";

Rilevato che il presente contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. A) del CCNL 21/05/2018, per **l'anno 2022;**

Considerato che per l'anno 2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale era da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010

ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

Visto l’art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

Visto altresì l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.”;

Visto l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede in relazione al salario accessorio quanto di seguito riportato: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Visto altresì il D.M. 17/03/2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.*” Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che specifica quanto segue: “*Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

Dato atto che non sussistono i presupposti per l’adeguamento in aumento del limite di cui sopra ai sensi del menzionato art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l’anno 2022 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

Dato atto che la Giunta del Comune di Argenta con deliberazione n. 112 del 30.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha formulato alla delegazione di parte pubblica le linee guida alla contrattazione collettiva integrativa;

Dato atto della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, di cui alla determinazione del dirigente del Settore Risorse Umane ed AA.GG. dell'Unione n. 317 del 08/07/2022, riportata nella prime colonne dell'allegato prospetto (**Allegato A**) facente parte integrante del presente contratto;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 relativo al personale non dirigente del Comune di Argenta sottoscritta il giorno 11/07/2022;

Dato atto che con prot. Unione n. 23244 del 26/07/2022 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) per l'anno 2022 sottoscritta il 11/07/2022, del personale non dirigente del Comune di Argenta":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Argenta (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/)
- Le linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 approvate con delibera di G.C. n. 112 del 30.06.2022;
- La determina del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali n. 317 del 08.07.2022;
- Il prospetto analitico di verifica complessiva del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- L'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 del Comune di Argenta per il personale non dirigente sottoscritta il 11/07/2022;

Rilevato che il Collegio dei Revisori dei Conti con parere n. 20 del 27/07/2022, assunto a prot. Unione al n. 23927 del 29/07/2022, ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Argenta relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il salario accessorio complessivo (dirigenti, personale non dirigente, straordinario e segretario) del Comune di Argenta per l'anno 2022;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 11/07/2022 di CCI per l'anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Argenta, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 04/08/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022, per il personale non dirigente del Comune di Argenta, come da ipotesi sottoscritta il giorno 11/07/2022.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Argenta, come da ipotesi del 11/07/2022.

Art. 1
Disposizioni generali

Con il presente CCI si prorogano per l'anno 2022 le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Argenta triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, come modificate dal CCI del 26.10.2020.

Il presente contratto, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art 68 del medesimo CCNL **per l'anno 2022.**

Art. 2
Presa atto della quantificazione delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono quantificate per l'anno 2022, al netto delle risorse destinate alle Posizioni Organizzative nel 2017 pari a € 24.119,32, in **€ 173.862,37**, così come specificato **nell'allegato A** (contenente anche la ricognizione della costituzione del 2021) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale.

Si sottolinea che il predetto valore è suddiviso in due quote:

Quota stabile pari a	€	156.551,02 =
Quota variabile pari a	€	17.311,35 =

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per **€ 1.242,91** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 3.118,80** = derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;
- l'incremento di cui all'art. 67 c. 3 lett. h) del CCNL 21.05.2018, importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4, che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99. Per l'anno 2022, evidenziato che il l'importo massimo finanziabile pari al 1,2% del monte salari 2001 è pari a €. 39.336,24, sono finanziate complessivamente, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, **€ 24.867,77** che, al netto della riduzione operata a seguito del trasferimento del personale in Unione dall'1.1.2015 per € 11.918,13, risultano restare a disposizione **€ 12.949,64**;

Art. 3
Destinazione risorse decentrate

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, vengono destinate per l'anno 2022 alla remunerazione degli istituti contrattuali così come indicato nell'**allegato A** che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale (contenente anche una ricognizione del 2021). Tale distribuzione ha carattere di previsione. L'Ente si riserva di comunicare la distribuzione delle risorse a consuntivo in seguito all'applicazione del presente contratto.

Art. 4
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni orizzontali di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018

Le risorse economiche già destinate alla **progressione orizzontale all'interno della categoria** sono interamente a carico della componente stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018.

La spesa connessa alle progressioni economiche già riconosciute in anni precedenti è pari per l'anno 2022 in via previsionale **€ 77.846,47** = così come indicato nell'allegato A.

Le parti stabiliscono che per l'anno 2022 si effettuano progressioni con decorrenza 01/01/2022 fino alla concorrenza di un budget disponibile di € 8.400,00.

Al termine della procedura per la formulazione della graduatoria della selezione per l'attribuzione delle progressioni orizzontali per categoria in base al sistema vigente, qualora residuassero risorse rispetto al budget predefinito, le stesse (se sufficienti) andranno destinate all'effettuazione dei passaggi, fino alla concorrenza del budget residuo, nella categoria A, la quale a causa del numero ridotto del personale presente risulta avere beneficiato dell'istituto in misura inferiore rispetto alle altre categoria.

Art. 5
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto

Per l'anno 2022 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono in via previsionale pari a **€ 21.326,04** = così come indicato nell'allegato A.

Art. 6
Incentivazione della Performance (art. 68 , c 2, let. a) e b) e art. 69)

Le risorse destinate ai premi correlativi alla performance organizzativa e alla performance individuale per l'anno 2022, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), come riportato nell'allegato A, sono pari in via previsionale a **€ 38.841,74= destinati alla performance individuale così suddivisa:**

- **€ 1.864,40 = (ottenuta 30% della incentivazione media per dipendente moltiplicato per 8 dipendenti sui 50 pari, escluso il personale in aspettativa non retribuita, al 15% dei dipendenti in servizio al 01/01/2022 ossia $38.841,74/50 \cdot 30\% \cdot 8$) al fine del riconoscimento della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL 21/05/2018 da riconoscere ai primi 8 dipendenti della graduatoria per l'intero ente predisposta in base alla valutazione della performance individuale. Nel caso di parità di punteggio opererà la seguente preferenza nell'ordine:
 - il punteggio dell'anno precedente
 - il più anziano d'età**
- **€ 36.977,34 = (somma restante) ripartita tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati al Settore stesso e al base del grado di realizzazione degli obiettivi come previsto dalla SMIVAP, per incentivare la performance individuale in base al punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda di valutazione prevista dallo SMIVAR per il personale non dirigente.**

Nell'anno 2022 ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 comma 3, del CCNL 21/05/2018, la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018 con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, è destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 68 e, specificatamente, alla performance individuale almeno per il 30%.

Tale requisito alla luce della distribuzione suindicata risulta rispettato.

Art. 6 bis
Riconoscimento indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21.05.2018 e
dell'art. 12 del CCI 2019/2021
in seguito introduzione area pronto intervento

Come già previsto dai CCI – parte economica 2020 e 2021, in relazione all'art. 12 del CCI per il personale non dirigente del Comune di Argenta per il triennio 2019/2021 sottoscritto il 09.05.2019 nonché all'art. 24 del CCNL 21/05/2018, sono individuate le seguenti aree di pronto intervento:

- Servizio di stato civile nelle giornate festive e feriali non lavorative (sabato).

Resta valido quanto contemplato dal menzionato art. 12 del CCI 2019/2021

Art. 7
Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge con specifici trattamenti economici
(art. 67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018)

Ai sensi dell'art. **67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018**, nell'anno 2022 sono accantonate somme espressamente vincolate a specifiche disposizioni di legge per:

- funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Tale importo contemplato nell'allegato A concernente la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'anno 2022 è quantificato in via previsionale, come da attuali stanziamenti in bilancio, **in € 3.118,80** al netto degli oneri riflessi ed irap.

Eventuali ulteriori compensi per specifiche disposizione di legge saranno quantificati a consuntivo a seguito dello stanziamento definitivo in bilancio delle relative specifiche risorse.

Art. 8
Lavoro straordinario
(art. 14 del CCNL 1/4/99)

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, si prende atto che il fondo per lavoro straordinario anno 2022 è quantificato in **€ 16.312,89=**, così come formalizzato con determina dirigenziale n. 104 del 08/03/2022 e come riportato nell'allegato prospetto (**allegato B**)

Art. 9
Clausola di salvaguardia

Stante la vacanza contrattuale, nel caso subentrasse entro il 31/12/2022 la sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, le parti stabiliscono fin da ora che eventuali incrementi del Fondo delle risorse decentrate derivanti dall'applicazione dello stesso, senza specifica destinazione, vengano destinate alla performance individuale.

Dichiarazione congiunta n.1

Le parti prendono atto del recepimento delle modifiche del vigente Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (unico per tutti gli enti facenti capo all'Unione) come da

comunicazione dell'Unione prot. n. 18290 del 17/06/2022 inviata alle OO.SS. ed RSU dell'Unione Valli e Delizie e dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. Tali modifiche risultano coerenti con i criteri definiti nell'ambito del CCDI 2018 a cui si fa rimando nel CCI 2019/2021.

Allegati:

Allegato A – costituzione ed utilizzo fondo salario accessorio

Allegato B – fondo straordinario

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2016	LIMITE Rideterminato dal 2020 per trasferimento n. 3 dipendenti cat. C all'Unione	LIMITE Rideterminato dal 2021 quota trasferita Ostellato	FONDO 2021	LIMITE Rideterminato dal 2022 per trasferimento/ rientro n.1 dipendenti cat. C dall'Unione	FONDO 2022	Destinazione	Utilizzo 2021 IPOTESI Febbraio 2021	PRE Consuntivo 2021	Utilizzo 2022 IPOTESI Gennaio 2022	
CCNL 1.4.1999	Art. 14, comma 4 riduzione 3% dello straordin.	1.656,80	1.656,80	1.656,80	1.656,80	1.656,80	1.656,80	Progressioni orizzontali carico fondo	77.826,93	77.163,38	77.846,47	
	Art. 15, comma 1, lett. a) risorse ex art. 31	143.113,94	143.113,94	143.113,94	143.113,94	143.113,94	143.113,94	NUOVE Progressioni orizzontali carico fondo	7.800,00	5.608,60	8.400,00	
	Art. 15, comma 1, lett. a) ultimo capoverso (straordinario P.O.)	-	-	-	-	-	-	Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	21.462,24	20.432,40	21.326,04	
	Art. 15, comma 1, lett. b) risorse aggiuntive	33.504,81	33.504,81	33.504,81	33.504,81	33.504,81	33.504,81	Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. c) risparmi di gestione	-	-	-	-	-	-	Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001	1.704,60	1.704,60	1.704,60	
	Art. 15, comma 1, lett. f) risparmi ex art. 2, c.3, dlgs. 29/93	-	-	-	-	-	-	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. g) risorse ex led	34.518,87	34.518,87	34.518,87	34.518,87	34.518,87	34.518,87	POSIZIONI ORGANIZZATIVE - alte professionalità	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. h) risorse ex indennità 1.500.000	11.620,28	11.620,28	11.620,28	11.620,28	11.620,28	11.620,28	Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	774,72	774,72	774,72	
	Art. 15, comma 1, lett. i)	-	-	-	-	-	-	Indennità maneggio valori	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. j) risorse pari allo 0,52%	17.045,70	17.045,70	17.045,70	17.045,70	17.045,70	17.045,70	Indennità turno	-	-	-	
	Art. 15, comma 1, lett. l) risorse del personale trasferito	-	-	-	-	-	-	Ind.tà di rischio	-	-	-	
	Art. 15, comma 5 risorse per aumento organici	-	-	-	-	-	-	Indennità per attività disagiate	-	-	-	
CCNL 5.10.2001	Art. 4, comma 1 incremento 1,1%	40.311,51	40.311,51	40.311,51	40.311,51	40.311,51	40.311,51	Indennità per condizioni di Lavoro	2.350,00	1.251,75	2.350,00	
	Art. 4, comma 2 recupero riaz e assegni pers.. DEFINITIVO	Annua	27.196,75	27.196,75	27.196,75	31.040,70	27.196,75	31.040,70	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		ratei in corso d'anno	-	-	-	-	-	-	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018 (compreso COC)	4.500,00	3.603,47	4.500,00
CCNL 22.01.2004	Art. 32, comma 1 incremento 0,62%	18.394,87	18.394,87	18.394,87	18.394,87	18.394,87	18.394,87	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018 -	-	-	-	
	Art. 32, comma 2 incremento 0,50%	14.834,57	14.834,57	14.834,57	14.834,57	14.834,57	14.834,57	Reperibilità	600,00	451,27	1.000,00	
	Art. 32 c. 7 CCNL 22/01/2004 - 0,20% Monte salari 2001 - non utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità	-	-	-	5.933,82	-	5.933,82	Lavoro festivo art. 24 code contrattuali	500,00	577,79	1.000,00	
CCNL 09/05/2006	Art. 4 comma 1 e 2, incremento 0,5% Monte Salari 2003 dal 2016	12.327,59	12.327,59	12.327,59	12.327,59	12.327,59	12.327,59					
CCNL 11/04/2008	Art. 8 comma 2	-	-	-	-	-	-					
	Rideterminazione Fondo progressioni economiche: Incremento per annullare gli effetti degli aumenti disposti dai CCNL (Dichirazione Congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n. 1 CCNL 2008-09)	15.333,24	15.333,24	15.333,24	15.333,24	15.333,24	15.333,24					
	TOTALE	369.858,93	369.858,93	369.858,93	379.636,70	369.858,93	379.636,70					
	Riduzione parte stabile per trasferimento personale (ATA, SOELIA)	- 31.489,79	- 31.489,79	- 31.489,79	- 31.489,79	- 31.489,79	- 31.489,79					
	Riduzione parte stabile per finanziamento ai sensi art. 7 c. 4 CCNL 1/4/99 ri classificazione del personale dell'Area vigilanza da 5 qf.+ INT a 6 qf	- 369,25	- 369,25	- 369,25	- 369,25	- 369,25	- 369,25					
	Riduzione parte stabile ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00					
	Riduzione parte variabile ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014 - acquisita in parte stabile Circ. 13/2016 RGS	-	-	-	-	-	-					
	Riduzione parte stabile per trasferimento personale in unione dal 01/01/15	- 162.700,67	- 162.700,67	- 162.700,67	- 162.700,67	- 162.700,67	- 162.700,67					
	Riduzione per trasferimento personale dal 2017	-	- 2.961,58	- 2.961,58	- 2.961,58	- 2.961,58	- 2.961,58					
	Riduzione per trasferimento personale dal 2020	-	- 6.146,47	- 6.146,47	- 6.146,47	- 6.146,47	- 6.146,47					
	TOTALE importo consolidato al 31/12/2017	162.999,22	153.891,17	153.891,17	163.668,94	153.891,17	163.668,94					
	Decurtazione per Istituzione FONDO Posizioni Organizzative	-	-	-	- 24.119,32	-	- 24.119,32					
	TOTALE importo consolidato al 31/12/2017 - Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018	162.999,22	153.891,17	153.891,17	139.549,62	153.891,17	139.549,62					
CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 66 dipendenti), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 come indicato espressamente nel CCDI 2018 sottoscritto il 18/12/2018				5.491,20		5.491,20					

RISORSE STABILI

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2016	LIMITE Rideterminato dal 2020 per trasferimento n. 3 dipendenti cat. C all'Unione	LIMITE Rideterminato dal 2021 quota trasferita Ostellato	FONDO 2021	LIMITE Rideterminato dal 2022 per trasferimento/ rientro n.1 dipendenti cat. C dall'Unione	FONDO 2022	Destinazione	Utilizzo 2021 IPOTESI Febbraio 2021	PRE Consuntivo 2021	Utilizzo 2022 IPOTESI Gennaio 2022
	Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;				3.646,11		3.646,11				
	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità				4.804,20		6.612,24				
	Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165				-		-				
	Art. 67 c. 2 lett e) - degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza					1.251,85	1.251,85				
	Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99				-		-				
	Art. 67 c. 2 lett g) - degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate				-		-				
	Art. 67 c. 2 lett h) - delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale)				-		-				
TOTALE		162.999,22	153.891,17	153.891,17	153.491,13	155.143,02	156.551,02				
Riduzione parte stabile per rispetto tetto massimo fondo 2016 - art. 23 c.2 d.Lgs. 75/2017		-	-	-	-	-	-				
TOTALE STABILI		162.999,22	153.891,17	153.891,17	153.491,13	155.143,02	156.551,02	TOTALE	130.518,49	124.567,98	131.901,83
RISORSE VARIABILI	ART. 67 C. 3 CCNL 21.05.2018										
	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99	-	-	-	-	-	-	Incentivi recupero ICI			
	lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - Piani di Razionalizzazione (Risorse Escluse dal limite)	-	-	-	-	-	-	Sponsorizzazioni e convenzioni			
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) ICI	-	-	-	-	-	-				
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) ex Merloni e compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (escluso dal limite dal 2018)	-	-	-	9.407,50	-	3.118,80	Maggiorazione premio performance individuale art. 69 del CCNL 21/05/2018 (RISORSE VARIABILI solo nel 2018)	1.970,00	1.970,00	1.864,40
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - NON SOGGETTE AL LIMITE - Incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19	-	-	-	3.710,00	-	-	Performance Individuale finanziata da RISORSE STABILI	21.002,64	26.953,15	22.784,79
	lett d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	-	-	-	109,22	-	1.242,91	Performance Individuale finanziata da RISORSE VARIABILI ex (art. 15 c. 2) (almeno il 30% delle risorse variabili)	19.710,59	19.710,59	14.192,55
lett e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo - ex Art. 15, comma 1, lett. m)	-	-	-	-	-	-	Performance Organizzativa legati agli obiettivi (collettiva obiettivi PEG) finanziata ex art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999- RISORSE VARIABILI- OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI	-	-	-	
lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	-	-	-	-	-	-	Performance Organizzativa legati agli obiettivi (collettiva obiettivi PEG) finanziata da RISORSE STABILI	-	-	-	
lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-	-	-	-	-	-	Performance legati agli obiettivi specifici (finanziata con art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999)	-	-	-	

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2016	LIMITE Rideterminato dal 2020 per trasferimento n. 3 dipendenti cat. C all'Unione	LIMITE Rideterminato dal 2021 quota trasferita Ostellato	FONDO 2021	LIMITE Rideterminato dal 2022 per trasferimento/ rientro n.1 dipendenti cat. C dall'Unione	FONDO 2022	Destinazione	Utilizzo 2021 IPOTESI Febbraio 2021	PRE Consuntivo 2021	Utilizzo 2022 IPOTESI Gennaio 2022
	lett h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99 (MASSIMO PARI A € 39.336,24). Dal 2022 evidenziato l'importo max riconoscibile nel rispetto del limite	39.336,24	39.336,24	39.336,24	39.336,24	39.336,24	24.867,77	Performance legati agli obiettivi specifici (finanziata con le risorse dei piani di razionalizzazione)			
	lett i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) " alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999"	6.133,45	6.133,45	6.133,45	-	6.133,45	-		-	-	-
	lett j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-	-	-	-	-	-	Compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016	9.407,50	9.407,50	3.118,80
	lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies	-	-	-	-	-	-				
ART. 68 c.1 CCNL 21.05.2018 economie anno precedente		-	-	-	-	-	-				
Somme da decurtare per trasferimento Unione		- 10.548,07	- 11.918,13	- 11.918,13	- 11.918,13	- 11.918,13	- 11.918,13	Somme non erogabili per parziale realizzazione obiettivi			
Riduzione parte variabile personale cessato ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge stabilità 2016)		- 2.969,00	- 2.969,00	- 2.969,00	-	- 2.969,00	-	Somme non erogabili per minor utilizzo compensi lett. K			
Riduzione parte variabile per rispetto tetto massimo fondo 2016 - art. 23 c.2 d.Lgs. 75/2017		-	-	-	11.526,74	-	-				
TOTALE VARIABILI		31.952,62	30.582,56	30.582,56	29.118,09	30.582,56	17.311,35	TOTALE	52.090,73	58.041,24	41.960,54
TOTALE GENERALE (A)		194.951,84	184.473,73	184.473,73	182.609,22	185.725,58	173.862,37	TOTALE GENERALE	182.609,22	182.609,22	173.862,37
SOMME NON SOGGETTE AL LIMITE (B)		-	-	-	22.254,81	-	12.256,11				
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTO AL LIMITE (C=A-B)		-	184.473,73	184.473,73	160.354,41	185.725,58	161.606,26				
Fondo per la retribuzione di Posizione e la retribuzione di Risultato delle Posizioni Organizzative (D)					24.119,32		24.119,32				
Quota Fondo per la retribuzione di Posizione e la retribuzione di Risultato delle Posizioni Organizzative Finanziato trasferita dal Comune di Ostellato per il servizio convenzionato (€ 2.150,00 annui) - Quota incremento limite trasferito da Ostellato (E)				2.150,00	2.150,00	1.255,00	1.255,00				
Incremento del fondo ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 NON SOGGETTO AL LIMITE (E1)					120,00		-				
Art. 15 comma 7 riduzione risorse destinate alla retribuzione di Posizione e di Risultato delle PO (F)					-		-				
TOTALE RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (G= D+E+E1-F)		-	-	2.150,00	26.389,32	1.255,00	25.374,32				
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE (H=C+G-E1)		194.951,84	184.473,73	186.623,73	186.623,73	186.980,58	186.980,58				
LIMITE MAX FONDO 2016 (FONDO 2015-DECURTAZIONI 1,5%)											
RIDETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER TRASFERIMENTO PERSONALE IN UNIONE = FONDO 2016- QUOTA TRASFERITA € 2.961,58 dal 2017 e - € 7.516,53 dal 2020 (per il solo anno 2021 €2150 trasferiti da Ostellato) per l'anno 2022 € 1.251,85 per trasferimento dip.ti da Unione + per il solo anno 2022 € 1.225 quota limite trasferita da Ostellato			184.473,73	186.623,73		186.980,58		economia da riportare nell'anno successivo	-	-	-

**COSTITUZIONE FONDO art. 14 CCNL 01/04/1999
LAVORO STRAORDINARIO**

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2022
FONDO ANNO 1999 (*)	€ 55.226,80
- decurtazione di cui all'art. 14, comma 4, ccnl 1/4/1999 (3%)	-€ 1.656,80
- decurtazione costituzione Posizioni Organizzative art. 15 c. 1, lettera a), CCNL 1/4/1999 - Accordo decentrato 1999 del 17.11.1999 (punto 6 delle norme finali)	-€ 2.065,83
- decurtazioni anni 2001-2002 - 2003 a seguito della costituzione della società soelia - Accordo decentrato 19.02.2002	-€ 15.352,19
- ulteriore decurtazione	-€ 1.151,98
Totale Fondo art. 14 CCNL 1.04.1999 - Accordo decentrato 23.02.2005	€ 35.000,00
- decurtazione per cessazione personale 2010-2014, art. 9 c. 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010	-€ 2.963,71
- ulteriori decurtazioni decisa dall'Amministrazione	-€ 8.438,06
- decurtazione dal 2015 connessa al trasferimento del personale in Unione	-€ 7.036,29
TOTALE FONDO anno 2015 LIMITE MASSIMO (escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi)	€ 16.561,94
- decurtazione per cessazione di personale	-€ 249,05
TOTALE FONDO anno 2016 (escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi) - Limite Art.23 c. 2 D.L.gs. 75/2017	€ 16.312,89
Incremento fondo ai sensi dell'art. 14 comma 2 e comma 5 CCNL 01/04/1999	€ -
TOTALE FONDO anno 2022 COMUNE DI ARGENTA	€ 16.312,89